



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO 1 AL DECRETO ASSESSORIALE N. 2280/DECA/93 DEL 16.09.2009

**CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SUI CRITERI AMMISSIBILITA/ESCLUSIONE DELLA MISURA 112
“INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI” – PSR 2007/2013**

1. Con riguardo al criterio che prevede di non ammettere *l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto “tra vivi” (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto), di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado*, si chiarisce che il criterio risponde alla finalità di limitare la frammentazione fondiaria per atto tra vivi che siano parenti/affini.

Non si ha frazionamento dell'azienda preesistente se si verificano le seguenti condizioni:

a) tutti i terreni costituenti l'azienda, di cui il soggetto cedente può disporre legittimamente ed autonomamente la cessione (terreni in proprietà), vengano ceduti al parente/affine con le seguenti modalità: donazione, vendita, affitto, comodato, usufrutto, ecc..

b) tutti i terreni ceduti dovranno andare a costituire l'unità produttiva dell'azienda in cui il giovane si insedia.

Si chiarisce altresì che, ai fini della ammissibilità dell'insediamento, il frazionamento dell'azienda preesistente, realizzato attraverso la cessione dei terreni di cui sopra, non deve essere avvenuto nell'arco temporale dei tre anni precedenti la scadenza della sottofase entro la quale è stata presentata la domanda di aiuto on line. E' implicito che detto frazionamento non è comunque ammesso anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Il soggetto cedente non è tenuto a chiudere tutte le sue posizioni, sia quelle civili-fiscali (CCIAA e IVA), sia quelle previdenziali (INPS) e i contratti relativi ai terreni di cui non ha la proprietà (es. contratti di affitto). Pertanto il cedente non è obbligato a cessare l'attività agricola.

2. Con riguardo al criterio che prevede di non ammettere *l'insediamento in una azienda preesistente in ambito familiare per passaggio (avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno) per atto tra vivi di proprietà di parenti fino al 2° grado e/o di affini fino al 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente/affine*, si chiarisce che il criterio risponde alla finalità di non favorire l'allontanamento dall'attività agricola di operatori agricoli ancora nel pieno della loro capacità lavorativa.

Coerentemente con quanto chiarito al precedente punto 1, si precisa inoltre che:

a) per *passaggio* dell'azienda preesistente in ambito familiare si intende il trasferimento per atto tra vivi (donazione, vendita, affitto, comodato, usufrutto, ecc.) dei terreni facenti parte dell'azienda preesistente di cui il parente/affine può disporre legittimamente ed autonomamente la cessione (terreni in proprietà).

b) tale passaggio non deve essere avvenuto nell'arco temporale di tre anni precedenti la scadenza della sottofase entro la quale è stata presentata la domanda di aiuto on line. E' implicito che detto trasferimento/passaggio non è comunque ammesso anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

c) se l'azienda preesistente è condotta da una società anch'essa preesistente costituita in ambito familiare, è ammesso l'insediamento del giovane in qualità di “capo azienda” nella azienda/società preesistente indipendentemente dall'età dei parenti/affini titolari della società



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

preesistente (in quanto non viene realizzato alcun passaggio di terreni); il giovane può essere già socio della società preesistente, oppure diventarlo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

- d) se l'azienda preesistente è condotta da una ditta individuale di un parente affine con età inferiore ai 55 anni e l'insediamento avviene in una società di nuova costituzione alla quale vengono trasferiti terreni di proprietà facenti parte dell'azienda preesistente, l'insediamento è ammissibile. In tal caso infatti non si verifica il passaggio di terreni in ambito familiare.
3. Con riguardo al criterio che prevede di non ammettere *l'insediamento in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto*, si chiarisce che il predetto passaggio di titolarità non deve essere avvenuto nell'arco temporale di tre anni precedenti la scadenza della sottofase entro la quale è stata presentata la domanda di aiuto on line. E' implicito che detto passaggio non è comunque ammesso anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.
4. Con riguardo al criterio che prevede di non ammettere *il sostegno a giovani che si insediano in società dove almeno un socio ha già beneficiato del sostegno al primo insediamento nel periodo di programmazione 2007/2013*, si chiarisce che il criterio risponde all'obiettivo di evitare di finanziare insediamenti "plurimi" a valere su diverse fonti finanziarie nel periodo di programmazione 2007/2013. Pertanto, in tale periodo sono compresi anche gli aiuti concessi e quindi erogati a partire dal 2007 utilizzando anche fonti finanziarie diverse dal PSR 2007/2013, quali ad esempio quelle della misura 4.21 del POR 2000/2006.
5. Con riguardo alle *dimensioni minime dell'azienda in termini di RLS e ULA*, tenuto conto che i valori di RLS e ULA sono rapportati all'anno (RLS/anno e ULA/anno), si chiarisce che ai fini del soddisfacimento dei requisiti in termini di RLS e ULA di ingresso, i rispettivi valori devono essere determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda, al momento dell'insediamento e in condizioni di ordinarietà, di assicurarne il raggiungimento nel corso del primo anno di insediamento.